


ASCOLTIAMOCI!

di MASSIMO DA RE



In molti ambiti, compreso quello professionale, le relazioni umane si basano principalmente sulla capacità di ascoltarsi reciprocamente. Ascoltare significa essere disponibili, dedicare del tempo all'altro e, quindi, capire ciò che gli succede, cosa lo spinge ad agire in un determinato modo. Ascoltare vuol dire anche interpretare gli scambi comunicativi e i silenzi... e soprattutto saper accettare i punti di vista divergenti dai propri. Ho voluto iniziare questo editoriale con questa strutturata definizione per consentirvi sul tema una prima personale riflessione, che lascio ovviamente ad ognuno di Voi, per poi spingermi su tematiche di categoria sulle quali mi soffermo un po'. Come potete ben aspettarvi il discorso potrebbe cadere anche sulla situazione in generale del nostro Paese. Come non vedere anche in tale ambito una incapacità di ascoltare le esigenze dei cittadini e delle varie entità che compongono la società. Ma qui oggi desidero parlare di noi! L'incapacità della nostra categoria di ascoltarsi e di darsi finalmente una rappresentanza a livello Nazionale è ormai un dato di fatto e sta assumendo aspetti gravi non solo sotto l'aspetto procedurale ma soprattutto a livello di credibilità nei confronti delle varie Istituzioni che ci gravitano attorno e più in generale nei confronti della collettività. Siamo spariti da ogni contesto rappresentativo e comunicativo in un momento in cui la nostra presenza come tecnici e come cittadini "preparati", avrebbe potuto sicuramente, con una efficace strategia, rappresentare un punto di riferimento tecnico e umano per il nostro Paese al pari di altre rappresentanze di categoria, che si stanno ben muovendo in questo momento: un punto di riferimento per rifondare una unità nazionale su prospettive di crescita e di sostenibilità economica non solo per le aziende ma anche per le famiglie. Anche senza guardare la situazione così in generale sono i Colleghi che chiedono di essere rappresentati! Noi tutti abbiamo bisogno di una guida, di una rappresentanza, di Colleghi volenterosi e desiderosi di ascolta-

re le problematiche che si sviluppano quotidianamente nei nostri studi per poi verificare quali possono essere delle soluzioni compatibili con gli interessi generali e riportare il tutto a chi di competenza, al fine di rimuovere i problemi e semplificarci l'operatività quotidiana e in generale l'attività professionale che

svolgiamo. Non c'è giorno che non riceva critiche e forte preoccupazione per lo stallo della nostra Categoria da parte di Colleghi che per varie ragioni ho occasione di incontrare. Dopo la dipartita del Commissario Straordinario Leccisi, qualcuno ha scritto che siamo rimasti "orfani": oserei rincarare e dire che siamo 'or-

fani e diseredati"...vediamo di non continuare sulla linea della non rappresentatività per non farci anche "cancellare" come Categoria. Un'esortazione quindi al buon senso e all'amore per la nostra Categoria affinché, pur esistendo possibili legittime posizioni personali si possa cercare e trovare velocemente una strada per arrivare ad una composizione delle varie posizioni in campo e creare un gruppo dirigente solido, motivato e volenteroso che ci porti fuori dalle secche in cui ci troviamo e che ci faccia un po' sognare ed essere orgogliosi di essere Commercialisti!

Cari Colleghi e amici, questo è l'ultimo editoriale del mio mandato quale direttore del nostro prestigioso *Il Commercialista Veneto*. Sono stati cinque anni molto belli e stimolanti e anche questa esperienza nell'ambito della nostra Categoria mi ha cresciuto, formato e sensibilizzato in un campo interessante e variegato quale quello della comunicazione legata alla professione. Nella mia mente e nel mio cuore rimarranno per sempre i ricordi di tutti i Colleghi, Professionisti, Docenti, Ospiti che hanno voluto onorarci con i loro interventi, consentendoci di portare sulle Vostre scrivanie sempre, spero, un Giornale all'altezza delle aspettative, ma soprattutto rimarrà il calore umano di chi ha collaborato con me in ogni funzione all'interno dell'organizzazione a partire dall'Editore, la nostra bella Associazione del Triveneto, il Comitato di Redazione, la nostra Ludovica Pagliari e Pino Dato. Le dichiarazioni di stima e amicizia che ho avuto in questi anni e alla fine di questo mandato sono la più bella soddisfazione che mai mi sarei potuto aspettare e...sperare. Lascio le redini a Germano Rossi al quale auguro un buon lavoro e son certo che con la sue capacità e con la sua volontà saprà portare ancora più in alto e alla massima diffusione il nostro grande, unico e inimitabile Giornale. Un saluto a tutti con l'auspicio di potervi rivedere presto durante una delle innumerevoli iniziative del nostro attivissimo "Triveneto"!

In questo numero

- 2 FINANZA DERIVATA: LA "PREVEGGENZA" DELLA PROFESSIONALITÀ E IL BUON SENSO
- 3-4 L'INTERVISTA - Giovanni Achille Sanzò
- 5-7 RECENTI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ELUSIONE TRIBUTARIA
- 8 REDDITOMETRO: CONFERMATO L'ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE
- 9-12 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
- 13-15 BANCHE TRA BASILEA 3 E REGOLAMENTAZIONE EUROPEA
- 16 IL BUDGET DEL PERSONALE E GLI INDICATORI DEL CAPITALE UMANO
- 17-19 RICICLAGGIO & TERRORISMO
- 21-23 IL NUOVO RUOLO DEL COMMERCIALISTA PER VINCERE LA STRETTA CREDITIZIA
- 24-25 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. NOVITÀ DELLA RIFORMA FORNERO
- 26-27 SULLA SPECIALE COMPETENZA TECNICA DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
- 28-29 LA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO ESECUTIVO
- 30-31 RETI D'IMPRESA: EVOLUZIONE NORMATIVA. "RETI SOGGETTO", "RETI CONTRATTO"
- 32 ACQUA ALTA

PROFESSIONE

Sulla speciale competenza tecnica dei giovani dottori commercialisti

Il caso dell'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice

SILVIA DECARLI

Ordine di Trento e Rovereto

Il giovane dottore commercialista¹ che si avvia alla professione si scontra oggi con l'impossibilità di svolgere determinate attività e di accedere a determinati incarichi, elenchi, albi, in virtù del (presunto) mancato possesso di professionalità. Si pensi ad esempio all'*Elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali*, istituito presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento affari interni e territoriali (Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione della Legge 148/2011) e che prevede – tra l'altro – una limitazione d'accesso ai giovani dottori commercialisti, che potranno "aspirare" ad essere nominati revisori (unici) esclusivamente di comuni con numero di abitanti inferiore a 4.999 (cd. prima fascia).² Si consideri inoltre il *controllo di I livello delle spese sostenute nell'ambito di progetti europei* (ex articolo 16 del Regolamento (CE) 1080/2006 e Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2008, prot. n. 135274), per la cui attività è necessario possedere i seguenti requisiti: onorabilità, professionalità e indipendenza, oltre alla conoscenza della lingua inglese. Quanto alla professionalità, la Nota citata stabilisce che questa è posseduta con l'iscrizione da almeno tre anni all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o in alternativa al Registro dei Revisori contabili.³ Che dire poi dell'*Elenco dei commercialisti per la gestione dei beni confiscati alle mafie*, creato sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto tra Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e il CNDCEC, per la cui iscrizione erano stati inizialmente previsti determinati requisiti personali e professionali, tra cui aver svolto concretamente l'attività professionale ed essere iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei dottori commercialisti⁴ (requisito poi eliminato). C'è infine la questione dell'iscrizione all'*Albo dei consulenti tecnici e periti del Giudice* presso il Tribunale, il cui accesso -disciplinato rispettivamente dall'art. 15, c. 1, delle norme di attuazione del c.p.c. e art. 69 delle norme di attuazione del c.p.p. – ruota attorno al concetto di "speciale competenza tecnica" e "speciale competenza nella materia", (troppo) spesso valutata mancante nei giovani professionisti dai Comitati tenuti alla valutazione delle domande di ammissione. Vogliamo qui analizzare le norme di legge in vigore, per verificare se queste riconoscono o meno ai giovani dottori commercialisti e revisori dei conti la professionalità (o, speciale competenza tecnica) che i fatti ad essi negano, almeno nei primi 3/5 anni di iscrizione all'Albo professionale. Nello specifico, prenderemo in considerazione il caso dell'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale.

Sui requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice

L'art. 15, c. 1, delle norme di attuazione del c.p.c. stabilisce che "Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali". Per ottenere l'iscrizione è dunque indispensabile (*conditio sine qua non*) il possesso

congiunto dei tre requisiti:

1. speciale competenza tecnica in una determinata materia;
2. condotta morale specchiata;
3. iscrizione nell'Albo professionale di competenza. L'iscrizione nell'Albo professionale di competenza è un dato oggettivo e facilmente verificabile⁵. La condotta morale viene verificata, su richiesta del Tribunale stesso, da parte della Questura, che rilascia un parere in merito. Quanto poi alla speciale competenza tecnica, si apre uno scenario che – nella pratica – lascia ampio spazio all'interpretazione soggettiva e che sembra penalizzare proprio i giovani dottori commercialisti.

Sul concetto di "speciale competenza tecnica in una determinata materia"

Il dizionario della lingua italiana (DeAgostini, Sabatini Coletti) recita:

– alla voce "competenza" (s.f.), "*capacità di esprimere giudizi su una determinata materia, per la conoscenza o l'esperienza che si possiede di essa*".

– alla voce "tecnico" (agg.): "*in una qualsiasi arte, disciplina, scienza o attività, detto di ciò che è proprio, specifico di essa, specialmente per quanto ne riguarda l'applicazione pratica*";

– alla voce "speciale" (agg.): "*che è peculiare, caratteristico di qlco.; che ha un carattere, una funzione, una destinazione particolare; eccezionale, non comune*".

Secondo quanto riportato dal dizionario della lingua italiana, la locuzione "speciale competenza tecnica" esprime pertanto la capacità peculiare, caratteristica, particolare, non comune di un soggetto di esprimere giudizi su una determinata e specifica materia, per la conoscenza o esperienza che di essa (materia) il soggetto possiede, specialmente per quanto riguarda la sua applicazione pratica.

Sul titolo di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti

Per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale dei conti, il giovane dottore commercialista ha compiuto – in ottemperanza a quanto prescritto dal nostro ordinamento nazionale (rispettivamente, D. Lgs. 139/2005, art. 40 e ss. e D. Lgs. 39/2010 art. 2 e 4) – un percorso accademico e professionale preciso e ben definito, che prevede:

1. Conseguimento di titolo accademico specifico (laurea specialistica quinquennale o laurea quadriennale vecchio ordinamento);
2. Completamento di tirocinio professionale (o praticantato) di durata triennale (3 anni) da svolgersi presso professionista con anzianità d'iscrizione all'Albo/Registro non inferiore a 5 anni (tirocinio non richiesto per altre categorie professionali, come ad esempio architetti ed ingegneri);
3. Superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione.

Il percorso teorico-pratico richiesto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti e il superamento dell'esame di Stato **certificano** dell'acquisizione (per stati d'avanzamento progressivi) della **specifica competenza tecnica** del soggetto.

Così il D. Lgs. 28/05/2005, n. 139, che all'art. 46, c. 1, stabilisce: "L'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale."

Parimenti il D. Lgs. 27/01/2010, n. 39 ("Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, (...)"), che all'art. 4, c. 2, stabilisce: "L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie (...)".

È pertanto evidente che il conseguimento del titolo di abilitazione riconosce e certifica le conoscenze teoriche e la capacità di applicarle nella pratica (praticamente e concretamente) dell'abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti. Sulla base di questa certificazione, il giovane dottore commercialista non deve dar prova, e quindi dettagliare nel proprio *curriculum vitae* allegato alla domanda di iscrizione all'Albo, la speciale competenza tecnica posseduta, in quanto già valutata ed accertata in sede di esame di Stato per l'ottenimento dell'abilitazione professionale e certificata dalla Commissione d'esame all'atto del conferimento del titolo di abilitazione professionale.

Proprio in forza del titolo legale rilasciato e riconosciuto dallo Stato, si ritiene che il Comitato per la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale non possa in alcun caso mettere in discussione la "speciale competenza tecnica" posseduta dall'abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti, né sostenere che dalla documentazione allegata (qualunque essa sia o non sia) non si evince tale speciale competenza.

Sulle competenze tecniche specifiche degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti

(D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) Ma vi è di più. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 139/2005:

1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie

SEGUE A PAGINA 27

¹ Con la locuzione "giovani dottori commercialisti" si vuole qui fare riferimento ai colleghi neo-iscritti, "giovani" sia per età anagrafica (neoisritti under-35) che per anzianità professionale (neoisritti over-35).

² Per approfondimento, si veda: "Giovani esclusi dagli enti locali", Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2012, p. 31.

³ Con ciò si postula che coloro che hanno superato l'Esame di Stato di abilitazione professionale e si iscrivono all'Albo sono considerati dallo Stato -per 3 anni -privi di quella professionalità che lo stesso Stato ha riconosciuto loro e certificato con il titolo di abilitazione all'esercizio della professione. Allo stesso modo, ciò significa che – trascorsi 3 anni dalla data di iscrizione all'Albo – per lo Stato maturo la professionalità necessaria all'attività di certificazione, indipendentemente dal fatto che in questi 3 anni si sia svolta di fatto l'attività professionale.

⁴ Per un approfondimento, si veda: Damasco Michela e Vitale Roberta, "Nasce l'elenco di commercialisti per la gestione dei beni confiscati alle mafie", Eutekne.info, 19 maggio 2012, http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_381278.aspx; e "Sulla gestione dei beni confiscati alle mafie, nessuna legge impone l'anzianità", Eutekne.info, 28 giugno 2012, http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_385317.aspx.

⁵ Iscrizione verificabile presso l'Ordine territoriale e della quale testimonia il Presidente dell'Ordine di appartenenza (o suo delegato) membro di diritto del Comitato chiamato a decidere sull'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice.

Competenza tecnica

SEGUE DA PAGINA 26

e amministrative.

2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verifica e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

3. Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;

b) le valutazioni di azienda;

c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del Codice Civile;

g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3 quater, del medesimo decreto;

l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

n) il monitoraggio e il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

o) la redazione e l'asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

Pertanto, la **speciale competenza tecnica** nella materia è **riconosciuta dalla legge** (anche con specifico riferimento agli incarichi richiesti dal o di ausilio al Giudice) a tutti gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, sezione A, come sopra dettagliatamente specificato. Ci si chiede quindi: può una persona priva della competenza tecnica nella materia "riservata" agli iscritti all'Albo professionale dei dottori commercialisti essere iscritta nell'Albo? La risposta è certamente **no**, in quanto per l'iscrizione all'Albo professionale si

deve necessariamente essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dallo Stato, che certifica – attraverso l'esame di Stato di abilitazione – la competenza tecnica specifica del soggetto nelle materie, riservate e non, oggetto della professione. Proprio in virtù di questo esplicito ed inequivocabile riconoscimento della speciale competenza tecnica in capo agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, si ritiene che il giovane dottore commercialista non debba dare dettagliatamente prova (con elencazione dettagliata o corredo di documentazione) dei compiti e attività svolti e che svolge quotidianamente nell'esercizio della professione.

Discorso differente potrebbe farsi per coloro che, iscritti all'Albo professionale in forza di norme precedenti, non hanno dovuto superare l'esame di abilitazione o per coloro che sono stati recentemente iscritti di diritto all'Albo professionale in forza del solo diploma di ragioneria come titolo abilitante (sic!). Ma questo non è il caso dei giovani dottori commercialisti.

Sulla locuzione "speciale competenza tecnica"

Da rilevare come il legislatore abbia indicato tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo del Tribunale la "speciale competenza tecnica" e non già la "comprovata esperienza tecnica", come taluni Comitati parrebbero invece ritenere. La comprovata esperienza certo presuppone in sé la speciale competenza, ma vero non è il contrario. Per cui il Comitato non può, proprio alla luce della previsione normativa, richiedere la comprovata esperienza (quindi, come si legge nel modello prestampato di richiesta d'iscrizione all'Albo di alcuni Tribunali, "copia dei lavori effettuati, (...), incarichi") per desumere la speciale competenza.

Questi elementi, che definiscono e danno atto semmai della competenza settoriale (all'interno della materia di competenza) del singolo candidato, possono certo essere d'utilità al Giudice nel momento dell'assegnazione dell'incarico in funzione del particolare settore in cui è richiesto l'intervento del consulente tecnico, ma non possono essere assunti quali elementi unici dai quali evincere il possesso della speciale competenza tecnica. Se oggetto della valutazione per l'iscrizione fosse l'esperienza professionale maturata, questo dovrebbe risultare chiaramente dal testo della norma che regola l'ammissione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice; testo di norma che oggi contempla esclusivamente la "speciale competenza tecnica".

Sulla (presunta) mancanza di speciale competenza tecnica

Per quanto attiene le ragioni che vedono talvolta/spesso rigettare la domanda di iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale, ovvero l'impossibilità di evincere la speciale competenza tecnica nella materia o la mancata dimostrazione della speciale competenza tecnica dalla documentazione allegata alla domanda, il giovane dottore commercialista non può non osservare e sottolineare come il solo riferimento all'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia contenga in sé tutti i dati necessari ad evincere la speciale competenza tecnica nella materia.

Si ricorda inoltre che il Comitato è composto anche dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili territorialmente competente o suo delegato, il quale deve limitarsi a testimoniare dell'iscrizione del candidato all'Albo professionale, così come dell'assenza di procedimenti disciplinari e dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua, dando così prova del possesso da parte del candidato dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 della norma. Proprio sul ruolo dell'Ordine professionale in seno al Comitato, preme qui sottolineare come – ai fini del procedimento valutativo del Comitato – non debba invece assumere alcun rilievo la conoscenza personale e diretta del candidato da parte del Presidente dell'Ordine professionale di appartenenza (o suo delegato), e la presentazione che quest'ultimo fa del candidato.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato non può quindi sostenere che non si evince o non è dimostrata la speciale competenza tecnica nella materia del giovane dottore commercialista candidato all'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici o periti del Tribunale. Tuttavia, volendo comunque dar conto dettagliato della propria esperienza professionale – sebbene non specificamente richiesto dalla norma in materia di requisiti d'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice – si possono elencare (non esaustivamente) le attività condotte in proprio o in collaborazione.

Nessun dettaglio circa il cliente deve essere fornito,

nel rispetto dell'art. 5 del D. Lgs. 139/2005.

Oltre alla "speciale competenza tecnica" posseduta dal giovane dottore commercialista nelle materie oggetto della professione, il Comitato dovrebbe poi avere riguardo e considerare adeguatamente le ulteriori speciali competenze tecniche del candidato derivanti dalle sue specializzazioni. Gli ulteriori elementi di specializzazione non possono che essere considerati ad integrazione della speciale competenza ed esperienza tecnica riconosciuta dalla legge agli abilitati e iscritti all'Albo/Registro professionale.

Sulla posizione dei giovani dottori commercialisti

Si rimanda a quanto già dedotto in ordine alla speciale competenza ed esperienza tecnica dei giovani dottori commercialisti, iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Preme in questa sede sottolineare come i giovani dottori commercialisti si trovino nella situazione pienamente legittima di chi è in possesso dei requisiti personali (assenza di condanne, di incapacità e di procedimenti disciplinari) e professionali (speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della professione dei dottori commercialisti e revisori legali dei conti, oltre a eventuali specifiche competenze di supporto alla materia principale di specializzazione) e si trovino quindi nelle condizioni formali e sostanziali di potere ottenere l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale.

Illegittimo ed ingiusto sarebbe pertanto che una persona in possesso dei requisiti previsti dalla norma (i.e., iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti, specchiata condotta morale e possesso della speciale competenza tecnica nella materia oggetto della domanda) si vedesse rigettare l'istanza di iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice per un errato assunto del Comitato di prima istanza, ovvero l'assenza/mancanza della "speciale competenza tecnica", ad essi riconosciuta dalla legge dello Stato.

Queste argomentazioni sono state accolte dalla Corte di Appello del Tribunale di Trento chiamata a pronunciarsi, nel maggio 2012, sul reclamo presentato da un giovane dottore commercialista a fronte del diniego ricevuto alla domanda di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso lo stesso Tribunale. La Corte ha valutato l'erroneità del provvedimento di diniego, "che immotivatamente esclude la sussistenza della speciale competenza richiesta per l'iscrizione all'Albo", in quanto – osserva la Corte – "il suddetto requisito al contrario risulta positivamente evidenziato in capo [al reclamante, che] ha ottenuto tra l'altro l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti previo compimento del percorso accademico e professionale normativamente previsto".

Per questi motivi la Corte d'Appello ha dunque accolto il reclamo, disponendo per gli effetti l'iscrizione del reclamante all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Trento.

Scrivere su questo argomento mi ha offerto lo spunto per rispondere alla domanda (provocatoria?) del collega Lenarda (in *Il Commercialista veneto* n. 203/204, settembre-dicembre 2011, p. 8). Il collega "anziano" Lenarda si chiedeva – rivolgendosi ai colleghi "giovani" – "*Perché non vi arrabbiate?*"

Da quanto sopra scritto (considerazioni liberamente tratte da una storia vera, iniziata con una forte "arrabbiatura" ma che ha visto (fortunatamente) infine prevalere il diritto in sé e il diritto dei giovani dottori commercialisti di veder riconosciuta la loro professionalità) emerge chiaramente il perché non ci arrabbiamo (più). Perché proprio la generazione dei colleghi "anziani" non perde occasione per rimarcare la distinzione tra colleghi anziani e giovani, negando a questi ultimi – artatamente – la possibilità di dimostrare che, nonostante la giovane età anagrafica e/o professionale, essi possono e sanno fare il mestiere per cui sono stati e si sono preparati ed hanno le competenze per fare, autonomamente, il loro lavoro. Il vero ostacolo nella professione sta proprio in questo: l'ostacolo all'esercizio della professione, non all'accesso alla professione.

Tirocinio professionale e esame di Stato non sono un ostacolo, ma una garanzia imprescindibile della nostra professionalità e della qualità del nostro lavoro.

I giovani dottori commercialisti non vogliono (continuare a) indignarsi: vogliono solo poter esercitare la professione, lealmente e alla pari con tutti i colleghi, indipendentemente dalla loro età anagrafica o anzianità professionale.